



PARLAMENTO EUROPEO

2014 - 2019

Commissione giuridica

2014/2256(INI)

15.1.2015

PROGETTO DI RELAZIONE

sull'attuazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (2014/2256(INI))

Commissione giuridica

Relatore: Julia Reda

PR_INI

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
MOTIVAZIONE	8

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'attuazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (2014/2256(INI))

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 4, 26, 34, 114 e 118 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- visti gli articoli 11, 13, 14, 16, 17 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- vista la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione¹,
- vista la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche,
- visto il trattato sui diritti d'autore dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) del 20 dicembre 1996,
- visto il trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, del 20 dicembre 1996,
- visto il trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive, adottato dalla conferenza diplomatica dell'OMPI sulla protezione delle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive a Pechino il 24 giugno 2012,
- vista la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno²,
- vista la direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico³,
- vista la direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane⁴,
- vista la direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre

¹ GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.

² GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72.

³ GU L 175 del 27.6.2013, pag. 1.

⁴ GU L 299 del 27.10.2012, pag. 5.

2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE relativa alla durata di protezione del diritto d'autore e di taluni diritti connessi¹,

- vista la direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo²,
 - vista la direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale³,
 - vista la sua risoluzione del 27 febbraio 2014 sui prelievi per copie private⁴,
 - vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 su "Valorizzare i settori culturali e creativi per favorire la crescita economica e l'occupazione"⁵,
 - vista la consultazione pubblica effettuata dalla Commissione tra il 5 dicembre 2013 e il 5 marzo 2014 sul riesame della normativa UE sul diritto d'autore,
 - visto il Libro verde della Commissione su "Il diritto d'autore nell'economia della conoscenza" (COM(2008)0466),
 - vista la comunicazione della Commissione intitolata "Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale: rafforzare la creatività e l'innovazione per permettere la creazione di crescita economica, di posti di lavoro e prodotti e servizi di prima qualità in Europa (COM(2011)0287),
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la commissione giuridica e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0000/2015),
- A. considerando che il quadro giuridico europeo per i diritti d'autore e connessi riveste ha un ruolo decisivo per la promozione della creatività e dell'innovazione e per l'accesso alla conoscenza e all'informazione;
- B. considerando che la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione mirava ad adeguare agli sviluppi tecnologici la normativa sul diritto d'autore e i diritti connessi;
- C. considerando che la Carta dei diritti fondamentali protegge la libertà di espressione, la libertà delle arti e la ricerca scientifica, il diritto all'istruzione e la libertà d'impresa;

¹ GU L 265 dell'11.10.2011, pag. 1.

² GU L 248 del 6.10.1993, pag. 15.

³ GU L 346 del 27.11.1992, pag. 61.

⁴ Testi approvati, P7_TA(2014)0179.

⁵ Testi approvati, P7_TA(2013)0368.

- D. considerando che l'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali sancisce il diritto di proprietà, distinguendo tra la protezione dei beni (paragrafo 1) e la protezione della proprietà intellettuale (paragrafo 2);
- E. considerando che le decisioni relative alle norme tecniche possono avere un impatto significativo sui diritti umani – tra cui il diritto alla libertà di espressione, la protezione dei dati personali e la sicurezza degli utenti – nonché sull'accesso ai contenuti¹;
1. valuta positivamente l'iniziativa della Commissione di svolgere una consultazione pubblica sul diritto d'autore, la quale ha suscitato grande interesse nella società civile e raccolto oltre 9 500 risposte, il 58,7% delle quali provenienti da utenti finali²;
 2. osserva con preoccupazione il fatto che un'ampia maggioranza degli utenti finali partecipanti alla consultazione riferiscono di aver avuto problemi ad accedere a servizi online tra Stati membri, in particolare nei casi in cui sono utilizzate misure tecnologiche di protezione per assicurare il rispetto di restrizioni territoriali;

Diritti esclusivi

3. riconosce la necessità che gli autori e gli esecutori beneficino di una protezione giuridica delle loro opere creative e artistiche; riconosce il ruolo dei produttori ed editori nel far giungere le opere al mercato e la necessità di una remunerazione adeguata per tutte le categorie di titolari di diritti; chiede che sia migliorata la posizione contrattuale degli autori ed esecutori rispetto agli altri titolari di diritti e intermediari;
4. considera che l'introduzione di un titolo unico europeo sul diritto d'autore basato sull'articolo 118 del TFUE, da applicare in modo diretto in tutta l'Unione europea conformemente all'obiettivo della Commissione di legiferare meglio, costituirebbe uno strumento giuridico con il quale porre rimedio alla mancanza di armonizzazione risultante dalla direttiva 2001/29/CE;
5. raccomanda al legislatore unionale di abbassare ulteriormente gli ostacoli al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, esentando le opere prodotte nel contesto del processo politico, giuridico e amministrativo del settore pubblico dalla protezione del diritto d'autore;
6. invita la Commissione a salvaguardare le opere di pubblico dominio che, per definizione, non sono soggette alla protezione del diritto d'autore e dovrebbero pertanto poter essere utilizzate e riutilizzate senza ostacoli tecnici o contrattuali; invita inoltre la Commissione a riconoscere la libertà del titolare di diritti di rinunciare volontariamente ai propri diritti e cedere le proprie opere al pubblico dominio;
7. invita la Commissione ad armonizzare la durata della protezione del diritto d'autore a un periodo che non superi gli attuali standard internazionali stabiliti nella convenzione di

¹ Parere del Comitato economico e sociale europeo, del 16 dicembre 2014, sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Politica e governance di internet - il ruolo dell'Europa nel configurare il futuro di internet".

² Commissione, DG MARKT, Relazione sulle risposte alla consultazione pubblica sul riesame della normativa UE sul diritto d'autore, luglio 2014, pag. 5.

Berna;

Eccezioni e limitazioni

8. invita il legislatore unionale a rimanere fedele all'obiettivo della direttiva 2001/29/CE di garantire un giusto equilibrio tra le varie categorie di titolari e utenti dei materiali protetti, nonché tra le varie categorie di titolari di diritti;
9. osserva che le eccezioni e limitazioni nel contesto digitale dovrebbero essere riconosciute senza alcuna disparità di trattamento rispetto a quelle concesse nel mondo analogico;
10. osserva con preoccupazione, in vista dello sviluppo di attività transfrontaliere, il crescente impatto della diversa implementazione delle eccezioni nei vari Stati membri, che crea incertezza giuridica e ha effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato unico digitale;
11. invita la Commissione a rendere obbligatorie tutte le eccezioni e limitazioni di cui alla direttiva 2001/29/CE, a consentire la parità di accesso alla diversità culturale a livello transfrontaliero nell'ambito del mercato interno e a migliorare la certezza del diritto;
12. osserva con interesse lo sviluppo di nuove forme di utilizzo delle opere sulle reti digitali, in particolare le utilizzazioni metamorfiche;
13. chiede l'adozione di una norma aperta, che introduca flessibilità nell'interpretazione delle eccezioni e limitazioni in determinati casi speciali che non contrastino con il normale sfruttamento dell'opera e non causino un pregiudizio indebito ai legittimi interessi dell'autore o del titolare del diritto;
14. esorta il legislatore unionale a garantire la neutralità tecnologica e la compatibilità futura delle eccezioni e limitazioni, tenendo conto degli effetti della convergenza dei media; ritiene, in particolare, che l'ambito di applicazione dell'eccezione per le citazioni dovrebbe includere esplicitamente le citazioni audiovisive;
15. sottolinea che la capacità di creare liberamente collegamenti tra una risorsa e un'altra è uno dei capisaldi del funzionamento di internet; esorta il legislatore unionale a chiarire che il riferimento a un'opera attraverso un collegamento ipertestuale (hyperlink) non è soggetto a diritti esclusivi, in quanto non costituisce una comunicazione che raggiunge un pubblico nuovo¹;
16. esorta il legislatore unionale a garantire che sia consentito l'utilizzo di fotografie, filmati o altre immagini di opere stabilmente situate in luoghi pubblici;
17. sottolinea che l'eccezione per la caricatura, parodia o pastiche dovrebbe applicarsi a prescindere dagli scopi dell'uso parodico;
18. sottolinea la necessità di consentire tecniche di analisi automatizzata del testo e dei dati

¹ Ordinanza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2014 nella causa C-348/13, *BestWater International GmbH/ Michael Mebes, Stefan Potsch* (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof tedesco).

(la cosiddetta "estrazione di dati e testi") per ogni finalità, purché sia stato acquisito il permesso di leggere l'opera;

19. chiede un'eccezione di largo respiro per scopi di ricerca e d'istruzione, che dovrebbe coprire non solo gli istituti scolastici, ma ogni tipo di attività didattica o di ricerca, compresa l'istruzione non formale;
 20. chiede l'adozione di un'eccezione obbligatoria che consenta alle biblioteche di prestare al pubblico libri in formato digitale, a prescindere dal luogo di accesso;
 21. invita il legislatore unionale a impedire agli Stati membri di introdurre licenze finalizzate a risarcire i titolari di diritti dai danni causati da atti consentiti da un'eccezione;
 22. chiede l'adozione di criteri armonizzati per la definizione del danno causato ai titolari di diritti da riproduzioni effettuate da una persona fisica per uso privato, e di misure di trasparenza armonizzate per quanto riguarda i prelievi per copie private messi in atto in alcuni Stati membri¹;
 23. sottolinea che l'esercizio effettivo delle eccezioni o limitazioni e l'accesso ai contenuti non soggetti a diritto d'autore o diritti connessi non dovrebbe essere ostacolato da misure tecnologiche;
 24. raccomanda di subordinare la protezione giuridica contro l'elusione di efficaci misure tecnologiche alla pubblicazione del codice sorgente o delle specifiche di interfaccia, al fine di garantire l'integrità dei dispositivi su cui sono impiegate le protezioni tecnologiche e di facilitare l'interoperabilità; ritiene, in particolare, che quando è consentita l'elusione delle misure tecnologiche, i mezzi tecnologici per realizzare tale elusione autorizzata debbano essere disponibili;
- o
- o o
25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

¹ Come espresso nelle raccomandazioni di António Vitorino, del 31 gennaio 2013, risultanti dal più recente processo di mediazione svolto dalla Commissione sui prelievi per copia e riproduzione privata.

MOTIVAZIONE

Lo scopo della direttiva 2001/29/CE (in prosieguo: "la direttiva InfoSoc")¹ era l'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

La direttiva InfoSoc ha introdotto livelli minimi di protezione del diritto d'autore senza fissare regole per la protezione degli interessi degli utenti e del pubblico. Di conseguenza, la sua attuazione non ha portato all'armonizzazione a livello unionale del diritto d'autore auspicata da molte parti. In particolare, il carattere facoltativo della maggior parte delle eccezioni e limitazioni ai diritti d'autore, e il fatto di non aver limitato la portata della protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi ai diritti delineati nella direttiva, ha portato a una continua frammentazione delle leggi nazionali in materia di diritto d'autore tra gli Stati membri.

Tale frammentazione è ora esacerbata dalla recente introduzione, in alcuni Stati membri, di ulteriori diritti connessi, riguardanti in particolare l'utilizzazione on line (ad esempio, nel 2013 e nel 2014, la Germania e la Spagna hanno introdotto leggi "accessorie" sul diritto d'autore per gli editori a stampa, mirate agli aggregatori di notizie) e, più in generale, dall'insufficiente adeguamento delle norme unionali in vigore sul diritto d'autore all'aumento degli scambi culturali transfrontalieri facilitati da internet.

La capacità di comprendere la legge è fondamentale per la sua accettazione e legittimità. Al momento, è frequente che singoli individui, le imprese e persino le istituzioni pubbliche non riescano a comprendere le leggi sul diritto d'autore derivanti dall'attuazione della direttiva del 2001. In particolare quanti accedono a opere, le trasformano e ne creano di nuove trovandosi in diversi Stati membri o utilizzando risorse di diversi Stati membri, possono trovare il sistema oneroso e sentirsi in una situazione di incertezza giuridica, non sapendo se il loro operato è conforme alla legge e se possono svolgere la propria attività ed esprimere la propria creatività senza sostenere elevati costi di transazione o rischiare di violare limiti legali². Poiché la direttiva è stata concepita per implementare le quattro libertà dell'Unione³, queste lacune sollevano particolari problemi.

La frammentazione del diritto d'autore unionale e la conseguente mancanza di trasparenza sono ben compresi dalla Commissione e si riflettono nell'intenzione della Commissione di abbattere i "silos nazionali" nella legislazione in materia⁴. Una questione particolarmente pressante a questo proposito è la natura facoltativa delle eccezioni e limitazioni ai diritti

¹ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

² Dobusch & Quack (2012): Transnational Copyright: Misalignments between Regulation, Business Models and User Practice. Osgoode CLPE Research Paper No. 13/2012. Consultabile al seguente indirizzo: <http://ssrn.com/abstract=2116334>.

³ Direttiva 2001/29/CE, considerando 3: "*L'armonizzazione proposta contribuisce all'applicazione delle quattro libertà del mercato interno e riguarda il rispetto dei principi fondamentali del diritto e segnatamente della proprietà, tra cui la proprietà intellettuale, della libertà d'espressione e dell'interesse generale.*"

⁴ Lettera di missione del Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker al Commissario Oettinger: http://ec.europa.eu/commission/sites/cwt/files/commissioner_mission_letters/oettinger_en.pdf.

esclusivi. Per motivi di chiarezza giuridica e di facilità d'uso, tutte le eccezioni e limitazioni consentite dalla direttiva InfoSoc dovrebbero essere rese obbligatorie in tutti gli Stati membri. Vale la pena di notare che tutte le eccezioni e limitazioni sono soggette al "test in tre fasi", che limita gli impieghi autorizzati a determinati casi specifici che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dell'autore o del titolare del diritto¹. Basandosi su queste regole di interpretazione, il rendere tutte le eccezioni esistenti obbligatorie non andrebbe quindi a scapito dei titolari dei diritti, e migliorerebbe notevolmente la capacità degli utenti di opere protette da diritto d'autore di beneficiare realmente delle eccezioni e limitazioni in un contesto transfrontaliero.

La mancanza di armonizzazione in settori del diritto d'autore che sono esplicitamente al di fuori del campo di applicazione della direttiva InfoSoc, ad esempio la durata di protezione del diritto d'autore², ha conseguenze negative dimostrabili sulla chiarezza della legislazione. Come rivelato dal "calcolatore del pubblico dominio" creato da Europeana³, la determinazione delle diverse durate del diritto d'autore nei vari Stati membri è di una complessità sconcertante; alcuni Stati membri richiedono conoscenze sulle circostanze del decesso dell'autore o sulla situazione degli eredi dell'autore al momento della sua morte - informazioni raramente accessibili alle persone o istituzioni che cercano di determinare se un'opera rientra nel pubblico dominio. Inoltre le recenti estensioni, da parte dell'Unione europea, della durata minima di protezione per alcune categorie di opere e tematiche, sono state introdotte contro il parere esplicito di studi accademici commissionati dalla Commissione⁴, poiché l'estensione della copertura dei diritti d'autore ha notoriamente un'influenza negativa sull'accessibilità delle opere⁵. Pertanto, la durata dei diritti d'autore dovrebbe essere armonizzata e fissata sulla norma internazionale minima stabilita dalla convenzione di Berna.

Nella sua consultazione sul diritto d'autore⁶, la Commissione ha formulato una domanda sull'opportunità di un titolo unico europeo sul diritto d'autore. Secondo quanto espresso in risposta alla consultazione, in particolare da importanti rappresentanti del mondo accademico ma anche da istituzioni culturali quali biblioteche, musei e archivi, da artisti e dal pubblico in generale, gli obiettivi cui mira la direttiva InfoSoc possono essere raggiunti al meglio introducendo un titolo unico europeo sul diritto d'autore.

¹ Il test in tre fasi è derivato da norme di diritto internazionale sul diritto d'autore stabilite dai trattati dell'OMPI (articolo 10 del trattato sul diritto d'autore e articolo 16 del trattato sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi).

² Direttiva 2001/29/CE, articolo 1, paragrafo 2, lettera d).

³ Consultabile al seguente indirizzo: <http://outofcopyright.eu/>.

⁴ Institute for Information Law IVIR (2006): The Recasting of Copyright & Related Rights for the Knowledge Economy, relazione alla Commissione, DG Mercato interno. Consultabile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/etd2005imd195recast_report_2006.pdf.

⁵ Heald (2013): How copyright keeps works disappeared. Illinois Public Law Research Paper No. 13-54, consultabile all'indirizzo http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2290181; Buccafusco & Heald (2012): Do bad things happen when works enter the public domain? Empirical Tests of copyright term extension. Chicago-Kent College of Law Legal Studies Research Paper No. 2012-04, consultabile all'indirizzo http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2130008; Helberger, Duft, Hugenholtz and Van Gompel (2008): Never Forever: Why Extending the Term of Protection for Sound Recordings is a Bad Idea. Consultabile all'indirizzo http://www.ivir.nl/publications/helberger/EIPR_2008_5.pdf.

⁶ Consultazione pubblica effettuata dalla Commissione tra il 5 dicembre 2013 e il 5 marzo 2014 sul riesame della normativa UE sul diritto d'autore; documenti e risposte possono essere consultati all'indirizzo http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/index_en.htm.

Tale titolo unico si applicherebbe direttamente e in modo uniforme in tutta l'Unione europea¹, con l'obiettivo di eliminare gli intralci derivanti dalla natura territoriale del diritto d'autore e dei diritti connessi che ostacolano gli strumenti esistenti e impediscono loro di raggiungere l'obiettivo dell'armonizzazione e del completamento del mercato unico digitale². A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, vi è ora una base giuridica, nell'articolo 118 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede la possibilità per il legislatore europeo di creare "titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e [istituire] regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione". Questa base giuridica è stata finora utilizzata per creare il brevetto unitario europeo e per la revisione attualmente in corso del regolamento sul marchio comunitario e presumibilmente potrebbe essere utilizzata per creare un titolo unico europeo sul diritto d'autore.

Una valutazione della direttiva InfoSoc deve anche considerare nuove tipologie di utilizzo e di creazione di opere e accertare se la direttiva è ancora adeguata a fronte dello sviluppo tecnologico e culturale. L'iniziativa della Commissione di svolgere una consultazione pubblica sulla revisione della normativa sul diritto d'autore unionale ha esplorato questi nuovi sviluppi in modo dettagliato, il che parla a favore del considerare i risultati di questa consultazione come elementi cardine sui quali orientare la riforma del diritto d'autore europeo.

L'urgenza di una riforma è sottolineata dall'alto livello di partecipazione alla consultazione, con oltre 9 500 risposte ricevute, oltre la metà delle quali provenienti da singoli utenti finali/consumatori³. Una serie di iniziative sono state avviate da soggetti interessati organizzati⁴, che hanno utilizzato software liberi e open source (con codice sorgente aperto) per superare gli ostacoli tecnici nel rispondere alla consultazione. Queste iniziative hanno alimentato il dibattito intorno alla consultazione pubblica della Commissione e richiamato l'attenzione su di essa. Il loro contributo alle migliori pratiche di accessibilità e facilità di comprensione dovrebbe essere tenuto in considerazione dalla Commissione quando progetterà future consultazioni.

La consultazione della Commissione sulla riforma del diritto d'autore fornisce un quadro approfondito del cambiamento di contesto del diritto d'autore nell'era digitale e rivela i problemi più pressanti affrontati da molti soggetti interessati nel loro uso quotidiano del diritto d'autore.

¹ Secondo la relazione sulla consultazione della Commissione sul diritto d'autore, *"La grande maggioranza degli utenti finali/consumatori ritiene che l'UE debba perseguire l'idea di un titolo unico unionale sul diritto d'autore"*, parere condiviso dalla maggioranza degli utenti istituzionali e accademici e da un numero rilevante di autori (Relazione sulle risposte alla consultazione pubblica sul riesame della normativa UE sul diritto d'autore, DG MARKT, luglio 2014, pag. 89 http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/docs/contributions/consultation-report_en.pdf). La società europea per il diritto d'autore ha recentemente esortato il Commissario Oettinger a portare avanti tale progetto, con una lettera aperta sostenuta da numerosi accademici di spicco: <http://www.ivir.nl/syscontent/pdfs/78.pdf>.

² Institute for Information Law IVIR (2006): *The Recasting of Copyright & Related Rights for the Knowledge Economy* (op. cit.).

³ Commissione, DG MARKT, Relazione sulle risposte alla consultazione pubblica sul riesame della normativa UE sul diritto d'autore, luglio 2014, pag. 5.

⁴ Tra di esse, ad esempio, iniziative quali "Fix copyright!", "Creators for Europe" e "Copywrongs.eu".

Dal 2001, nuovi servizi basati su internet, come ad esempio lo streaming, hanno acquisito importanza; appare quindi sensato che uno dei principali obiettivi del mercato unico digitale dovrebbe essere eliminare le restrizioni territoriali e incoraggiare l'accessibilità dei servizi a livello pan-europeo. Un tale progresso può essere considerato parte integrante e inerente alla nozione di un mercato unico digitale e rappresenta un importante progresso per la promozione dell'innovazione e della competitività delle imprese europee. Il recente sviluppo tecnologico è stato associato a un aumento della produzione creativa¹, ma la remunerazione dei creatori dipende sempre dalla loro posizione negoziale nei confronti dei fornitori di servizi online o di altri intermediari che contribuiscono a portare il loro lavoro al pubblico. È quindi necessario sviluppare un contesto giuridico che migliori la posizione negoziale dei creatori nei loro rapporti contrattuali. Occorre anche mettere in atto misure favorevoli alla concorrenza come la neutralità della rete e l'incoraggiamento di formati aperti, in modo da abbassare gli ostacoli all'accesso per i fornitori di servizi concorrenti ed evitare lo sviluppo di monopoli.

L'ampio uso di internet in tutta l'Unione ha portato a una situazione nella quale praticamente tutti svolgono attività che toccano il diritto d'autore. La legge sul diritto d'autore svolge quindi un ruolo centrale nella vita quotidiana della maggior parte dei cittadini europei e dovrebbe pertanto essere aggiornata per riflettere le esigenze di tutti i gruppi di utenti. A tal fine occorre trovare un nuovo equilibrio tra gli interessi dei titolari dei diritti e la capacità del normale cittadino di impegnarsi in attività che, pur se fondamentali per la sua vita sociale, culturale ed economica, nel contesto tecnologico passato non rientravano nel campo di applicazione del diritto d'autore.

Un esempio significativo di questa necessità di adattamento è la questione di come - e se - proteggere le opere di architettura nei luoghi pubblici. In passato, la legislazione mirava a evitare uno sfruttamento commerciale abusivo dell'architettura mediante cartoline prodotte in serie, che non erano mirate al turista medio; questi avrebbe scattato foto che, molto probabilmente, sarebbero state condivise solo in forma privata una volta stampate. Oggi, invece, qualsiasi turista può creare un'immagine digitale, caricarla su un sito di media sociale e, forse inconsapevolmente, metterla a disposizione dell'intera comunità globale online. Visti i milioni di europei che già si dedicano a tali attività, è chiaro che il diritto d'autore può essere realizzabile ed equo solo se la rappresentazione di edifici pubblici e sculture è esentata da diritti d'autore, in modo da non rendere le attività quotidiane eccessivamente onerose. L'implementazione estremamente divergente, nei diversi Stati membri, dell'eccezione della "libertà di panorama" prevista dalla direttiva InfoSoc², mostra che è necessario un diritto paneuropeo, definito con larghezza d'intenti, che consenta agli utenti di visualizzare e condividere opere collocate stabilmente in luoghi pubblici³.

Parimenti, la convergenza dei media ha generato un sensazionale cambiamento nel modo in

¹ Masnick & Ho (2013): The Sky Is Rising (2), Regional Study: Germany, France, UK, Italy, Russia, Spain. Consultabile al seguente indirizzo: <https://www.techdirt.com/skyisrising2/>
<https://www.documentcloud.org/documents/561023-the-sky-is-rising-2.html>.

² Articolo 5, paragrafo 3, lettera h) della direttiva 2001/29/CE.

³ Una distinzione tra l'impiego commerciale e non commerciale crea nuovi problemi nell'ambiente online, in quanto sempre più utenti agiscono simultaneamente quali produttori di opere. Subordinando la possibilità di beneficiare delle eccezioni all'impiego non commerciale si scoraggia il ricorso a sistemi di remunerazione innovativi quali i micropagamenti, che possono dimostrarsi vitali per lo sviluppo di nuovi modelli commerciali per i creatori.

cui gli utenti creano, consumano e interagiscono, un cambiamento di grande rilievo che non si rispecchia nel diritto europeo. Tuttavia, questo cambiamento ha reso necessario che le esenzioni ai diritti d'autore siano formulate in modo più tecnologicamente neutro, a prova di futuro. Attività finalizzate alla citazione si basano ora sempre più su materiale audiovisivo; si pensi ad esempio alla prassi, corrente online, di esemplificare dichiarazioni o emozioni con immagini animate in formato gif¹, che mostrano brevi frammenti di film, serie televisive o eventi sportivi popolari. Affinché le eccezioni possano adempiere il loro scopo di tutelare la libertà di espressione e di informazione nel contesto digitale, esse non devono essere limitate alla parola scritta, ma devono includere esplicitamente il materiale audiovisivo, sempre essendo formulate in modo sufficientemente aperto da poter accogliere eventuali nuove forme di espressione culturale.

In questo nuovo ambiente digitale va notato inoltre che le biblioteche e altre istituzioni culturali tradizionali faticano sempre più a svolgere la loro missione di interesse pubblico di conservazione delle opere e di istruzione. Molti hanno concluso che ciò è dovuto almeno in parte al fatto che la normativa unionale in materia di diritto d'autore non offre loro protezione. L'eccezione per le biblioteche, limitata e facoltativa, nella direttiva InfoSoc si è dimostrata insufficiente a consentire loro di prestare libri elettronici ai loro clienti. Anche se il libero accesso ai libri attraverso le biblioteche, a prescindere dal formato², ha un effetto positivo sulle vendite commerciali, in quanto contribuisce a una cultura della lettura, le biblioteche europee si scontrano con superflue restrizioni delle possibilità di prestito elettronico, che limitano il repertorio del servizio di prestito cui è possibile accedere. Le biblioteche dovrebbero invece poter acquistare singolarmente i libri elettronici di maggiore interesse per la loro comunità e poterli prestare ai loro clienti online.

L'importante lezione che si può trarre dall'esempio delle biblioteche è che, visto che ci è voluto più di un decennio dall'introduzione della direttiva InfoSoc alla sua valutazione, non possiamo presupporre che la futura legislazione europea saprà tenere il passo con gli sviluppi tecnologici. In realtà, è molto più probabile che la legislazione sarà in ritardo rispetto a tali sviluppi. Pertanto, occorre introdurre modifiche giuridiche che consentano l'adeguamento a nuove, inattese forme di espressione culturale. Questa flessibilità potrebbe essere ottenuta introducendo una norma aperta da applicare all'elenco delle eccezioni e limitazioni, subordinata alla regola del test in tre fasi. La preoccupazione principale che l'introduzione di una norma aperta solleva è il rischio di una lettura frammentata da parte dei giudici nazionali. Tuttavia, questa preoccupazione potrebbe essere affrontata nella legislazione europea introducendo orientamenti guida per l'interpretazione del test in tre fasi³, e armonizzando ulteriormente il contesto del diritto d'autore unionale.

¹ Per una spiegazione di questa pratica vedasi: http://d-scholarship.pitt.edu/13531/1/LevinsonND_etdPitt2012_Revised072313-1.pdf (pagg. 41-43).

² Cfr. Library eBook Survey, effettuato dalla OverDrive and American Library Association (ALA). Consultabile al seguente indirizzo: http://blogs.overdrive.com/files/2012/11/ALA_ODSurvey.pdf.

³ Il test in tre fasi non richiede limitazioni ed eccezioni per essere interpretato in senso stretto: "*Tutte le eccezioni e le limitazioni* devono essere interpretate in funzione dei loro obiettivi e delle loro finalità." Cfr. Max Planck Institute for Innovation and Competition: A Balanced Interpretation of the "Three-Step Test" in Copyright Law, settembre 2008. Consultabile al seguente indirizzo: http://www.ip.mpg.de/en/pub/news/declaration_threestepstest.cfm.